

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 66/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Antonio Valori, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(218) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIEL DE MELO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Terni Calcio a 5), FLAVIO CAPOTOSTI (dirigente della Soc. ASD Terni Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD TERNI CALCIO A 5 (nota n. 5352/990pf09-10/AM/ma del 2.3.2010).**

**(228) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GABRIEL DE MELO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Terni Calcio a 5), FLAVIO CAPOTOSTI (dirigente della Soc. ASD Terni Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD TERNI CALCIO A 5 (nota n. 5652/1131pf09-10/AM/AA/ac del 10.3.2010).**

### Il deferimento

Con provvedimento N°. 5352/990pf09-10/AM/ma del 02.03.2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:

- il calciatore Gabriel De Melo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo disputato - prima del 26.11.2009 - nr. 3 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie B, Girone C stagione sportiva 2009/2010 – così come specificatamente elencate nell'atto di deferimento - nelle file della Società A.S.D. Terni Calcio A 5 in posizione irregolare, essendosi lo stesso calciatore tesserato con la Società solamente a far data dal 26.11.2009;
- il dirigente Flavio Capotosti della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo sottoscritto le distinte ufficiali di gara relative alle predette partite disputate dalla Società deferita, in cui dichiarava che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Gabriel De Melo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento;
- la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS.

Nel provvedimento veniva evidenziato peraltro che:

- il presente procedimento era scaturito da una denuncia presentata dal Presidente della Società Real Rieti Calcio a 5, ove era stata segnalata alla Procura Federale la decisione assunta dal Giudice Sportivo della L.N.D. - Divisione Calcio a 5, pubblicata con il C.U. N°. 275/2009, a mezzo della quale lo stesso Giudice Sportivo aveva accolto il reclamo proposto dalla Società Atletico Teramo in ordine alla gara disputata in data 21.11.2009 contro la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 – condannando pertanto quest’ultima alla punizione sportiva della perdita della gara - in quanto dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti era risultato che il calciatore Gabriel De Melo era stato regolarmente tesserato per la Società ternana solamente in data 26.11.2009;
- dall’esame della documentazione relativa al Campionato di Calcio a 5 Serie B, girone C, stagione sportiva 2009/2010, era pertanto emerso che il calciatore deferito, sebbene privo di tesseramento, era stato impiegato nelle seguenti gare:
  - C5 Raiano – Terni C5 del 10.10.2009
  - Chevrolet Tre Colli – Terni C5 del 24.10.2009;
  - Monte Castelli – Terni C5 del 07.11.2009
- le distinte delle partite in questione – in cui risultava appunto inserito il nominativo del suddetto calciatore – erano state firmate dal dirigente oggi deferito.

La Società A.S.D. Terni Calcio A 5 ed i deferiti Capotosti Flavio e Gabriel De Melo, nei termini assegnati, facevano pervenire proprie memorie difensive sostanzialmente identiche a mezzo delle quali non contestavano che il calciatore avesse effettivamente disputato le predette gare di cui al deferimento ed al contempo deducevano di aver sempre agito in buona fede, nella convinzione che il tesseramento si fosse perfezionato.

Pertanto i deferiti chiedevano il rispettivo proscioglimento.

Successivamente, con ulteriore provvedimento N°. 5652/1131pf09-10/AM/AA/ac del 9.03.2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva nuovamente a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:

- il calciatore Gabriel De Melo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo disputato - prima del 26.11.2009 – ulteriori nr. 4 gare del Campionato di Calcio a 5 Serie B, Girone C stagione sportiva 2009/2010 – così come specificatamente elencate nell’atto di deferimento - nelle file della Società A.S.D. Terni Calcio A 5 in posizione irregolare, essendosi lo stesso calciatore tesserato con la Società solamente a far data dal 26.11.2009;
- il dirigente Flavio Capotosti della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, dello stesso Codice, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva nonché alle norme in materia di tesseramento, avendo sottoscritto le distinte ufficiali di gara relative alle predette partite disputate dalla Società deferita, in cui dichiarava che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Gabriel De Melo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento;

● la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Tesserati ovvero ai soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS.

Nel provvedimento veniva evidenziato peraltro che:

▪ il presente procedimento era scaturito da una denuncia presentata dal Presidente della Società Real Rieti Calcio a 5, ove era stata segnalata alla Procura Federale la decisione assunta dal Giudice Sportivo della L.N.D. - Divisione Calcio a 5, pubblicata con il C.U. N°. 275/2009, a mezzo della quale lo stesso Giudice Sportivo aveva accolto il reclamo proposto dalla Società Atletico Teramo in ordine alla gara disputata in data 21.11.2009 contro la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 – condannando pertanto quest'ultima alla punizione sportiva della perdita della gara - in quanto dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramenti era risultato che il calciatore Gabriel De Melo era stato regolarmente tesserato per la Società ternana solamente in data 26.11.2009;

▪ dall'esame della documentazione relativa al Campionato di Calcio a 5 Serie B, girone C, stagione sportiva 2009/2010, era pertanto emerso che il calciatore deferito, sebbene privo di tesseramento, era stato impiegato nelle seguenti ulteriori gare:

- Terni C5 – Pesaro Five del 3.10.2009
- Terni C5 - Gualdo del 17.10.2009;
- Terni C5 – Real Rieti del 31.10.2009;
- Terni C5 – Palestra Fano del 14.11.2009;

▪ le distinte delle partite in questione – in cui risultava appunto inserito il nominativo del suddetto calciatore – erano state firmate dal dirigente oggi deferito Sig. Flavio Capotosti.

▪ dopo la comunicazione del secondo deferimento, la Società A.S.D. Terni Calcio A 5 ed i deferiti Capotosti Flavio e Gabriel De Melo facevano pervenire propria istanza chiedendo che fosse disposta la riunione dei due procedimenti per l'odierna udienza, stante l'identità dei soggetti deferiti e dei fatti addebitati, e rinunciando al contempo ai termini di convocazione.

All'odierna riunione sono comparsi i deferiti che hanno contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento, mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati e la sanzione di anni 2 (due) di inibizione per il Sig. Capotosti Flavio, la sanzione di anni 2 (due) di squalifica per il calciatore Sig. Gabriel De Melo, nonché la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) e della penalizzazione di 7 (sette) punti nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2009/2010 per la società A.S.D. Terni Calcio A 5.

### **I motivi della decisione**

Preliminarmente la Commissione, attesa la connessione oggettiva e soggettiva e l'identità delle questioni di diritto sottoposte al suo esame, ritiene opportuno disporre la riunione dei due procedimenti.

Ciò posto, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che i fatti posti alla base dei deferimenti sono fondati e che i comportamenti adottati dai deferiti sono censurabili.

Difatti, dalla documentazione in atti, emerge che:

- il calciatore deferito, pur essendo stato tesserato dalla Società deferita solamente in data 26.11.2009, ha disputato in posizione irregolare nelle file della predetta Società nr. 7 gare di campionato relative alla stagione sportiva in corso 2009/2010 così come sopra specificate e tutte antecedenti al 26.11.2009;
- il dirigente Flavio Capotosti ha sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative alle predette partite disputate dalla Società deferita in cui ha dichiarato che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il fatto che il calciatore Gabriel De Melo non ne avesse titolo per difetto di tesseramento.

Tale ricostruzione dei fatti è peraltro ampiamente confermata nelle memorie depositate dagli odierni deferiti.

Peraltro, la buona fede adottata dagli odierni incolpati non può costituire argomento tale da esimerli dalle loro specifiche responsabilità, atteso che la stessa Società ed i suoi tesserati, prima di schierare il calciatore, avrebbero potuto rivolgersi ai competenti Uffici per verificare la regolarità dell'intera procedura e, nelle more delle citate verifiche da parte dell'Ufficio Tesseramento, astenersi dallo schierare il calciatore oggi deferito nelle partite ufficiali, e ciò anche al fine di prevenire episodi e/o fatti che potessero dar luogo a contestazioni.

Ed invece, la Società ed i propri tesserati deferiti, pur nell'incertezza sul perfezionamento del tesseramento, hanno schierato in campo il calciatore *de quo* per un cospicuo numero di partite e ciò certamente costituisce una condotta colpevole che è idonea ad integrare la violazione contestata.

Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta del calciatore e dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, con conseguente responsabilità oggettiva della Società di loro appartenenza.

In merito alle sanzioni da adottare, la Commissione ritiene di dover applicare alla Società la sanzione dell'ammenda e della penalizzazione di punti in classifica, stante la natura afflittiva che deve necessariamente permeare la sanzione e la l'indubbia eccezionale rilevanza dell'accaduto e tenuto conto altresì delle gare coinvolte e delle conseguenze sull'intero andamento del Campionato, mentre, per quanto concerne la posizione dei singoli deferiti, si ritiene opportuno differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo e delle diverse qualità dei medesimi deferiti.

Pertanto sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore Sig. Gabriel De Melo, in gare ufficiali;
- inibizione per mesi 3 (tre) al Dirigente Sig. Capotosti Flavio;

- penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica nel Campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva in corso 2009/2010 alla Società A.S.D. Terni Calcio A 5.

**(221) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELVIS CORAZZA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Adriatica Futsal Club), ENRICO GOTTARD (dirigente della Soc. ASD Adriatica Futsal Club) E DELLA SOCIETA' ASD ADRIATICA FUTSAL CLUB (nota n. 5477/636pf09-10/SP/ma del 5.3.2010).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 5 marzo 2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Elvis Corazza, calciatore attualmente tesserato per la Società A.S.D. Adriatica Futsal Club, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10 commi 2 e 6, CGS, il Sig. Enrico Gottard, dirigente della stessa citata Società, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10 commi 2 e 6, CGS, nonché la Società A.S.D. Adriatica Futsal Club per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva.

Gli incolpati, nei termini previsti, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di 2 anni di inibizione sia per il Corazza che per il Gottard, con la conseguente responsabilità oggettiva della Società e perciò l'irrogazione della sanzione di 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:

dalle acquisizioni documentali dell'Ufficio indagini agli atti (lettera-denuncia del 3.12.09 della A.S.D. Petrarca Padova Calcio a 5, distinte giocatori delle gare oggetto di indagine) si evince con certezza che il Sig. Elvis Corazza, pur privo di un valido tesseramento in corso, sia sceso in campo disputando tre incontri di serie B, calcio a 5, e più precisamente: Adriatica Futsal Club – Carrè Futsal Chiappano del 24.10.09; Isolotto C5 - Adriatica Futsal Club del 31.10.09; Adriatica Futsal Club – Prato Calcio a 5 del 7.11.09.

Il Sig. Enrico Gottard, dirigente accompagnatore della Società, con la sua firma in calce alle distinte relative alle suddette gare, attestava (falsamente) il regolare tesseramento dei giocatori inseriti nelle liste (fra cui il Corazza).

Tali comportamenti, secondo la Procura Federale, sarebbero sanzionabili in quanto in contrasto, per quanto riguarda il Corazza e il Gottard, con quanto previsto dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, CGS, per avere entrambi contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità e violato le norme in materia di tesseramento, il giocatore per avere disputato tre gare di campionato senza, all'epoca dei fatti, essere legato da alcun vincolo con la Adriatica Futsal Club, il dirigente per avere attestato, sotto la propria responsabilità, circostanze non veritiere come quella, appunto, che tutti i giocatori in distinta (compreso il Corazza dunque) erano tesserati per la Società Adriatica Futsal Club; da ciò deriverebbe la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4,

comma 2 CGS, della stessa Società A.S.D. Adriatica Futsal Club con la conseguente richiesta della Procura di deferimento e di comminatoria delle su citate sanzioni.

Pare a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso in sede di indagini, che i fatti che hanno portato la Procura Federale al deferimento del Sigg. Corazza, Gottard e della Società Adriatica Futsal Club debbano ritenersi pienamente provati *per tabulas* dal solo esame delle distinte relative alle citate gare di campionato, sottoscritte, oltre che dall'arbitro dell'incontro, anche dal dirigente accompagnatore ufficiale.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi questa Commissione ritiene congruo deliberare di infliggere al Sig. Elvis Corazza la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara, al Sig. Enrico Gottard la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e, per l'effetto, alla Società A.S.D. Adriatica Futsal Club, per responsabilità oggettiva della violazione ascritta ai propri tesserati, 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'attuale campionato.

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Valentina Ramella dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 17 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

### **(204) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MANDORLINI (all'epoca dei fatti, allenatore della Soc. US Sassuolo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' US SASSUOLO CALCIO Srl (nota n. 4991/1174pf08-09/SP/blp del 19.2.2010).**

Con provvedimento del 19 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Andrea Mandorlini, all'epoca dei fatti, allenatore della Società US Sassuolo Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per avere proferito all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria la minaccia "*voglio vedere come vai a casa questa sera*";
- la Società US Sassuolo Calcio Srl per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, nella violazione ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Andrea Mandorlini e la Società US Sassuolo Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Andrea Mandorlini e la Società US Sassuolo Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, ["pena base per il Sig. Andrea Mandorlini, sanzione dell'inibizione di giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 7 (sette); "pena base per la Società US Mandorlini Srl, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00

(Euro mille/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Andrea Mandorlini, l'inibizione di giorni 7 (sette);
- alla Società US Sassuolo Srl l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

**(191) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO GENTILE (Presidente della Soc. AS Napoli Calcio a 5), PAOLO D'ANGELO E CIRO ESPOSITO (dirigenti della Soc. AS Napoli Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' AS NAPOLI CALCIO A 5 (nota n. 4647/1318pf08-09/AM/ma dell'8.2.2010).**

La procura Federale, con atto dell'8 febbraio 2010, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Marcello Gentile, Presidente della Società AS Napoli Calcio A 5;
- il Sig. Paolo D'Angelo, dirigente della Società AS Napoli Calcio A 5;
- il Sig. Ciro Esposito, dirigente della Società AS Napoli Calcio A 5;
- la Società AS Napoli Calcio A 5;

per rispondere, i primi tre, della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del CGS, per aver più volte contravvenuto all'obbligo di presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, seppur ritualmente convocati; la Società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri dirigenti.

Preliminarmente, la Commissione verifica la rituale notifica degli avvisi di convocazione.

Nessuno è presente per i deferiti.

E' presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Stefano Papa, che chiede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Marcello Gentile, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;

- al Sig. Paolo D'angelo, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
- al Sig. Ciro Esposito, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla Società AS Napoli Calcio A 5, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato:

- che il deferimento è fondato poiché l'istruttoria svolta al riguardo ha accertato che i prefati Signori Marcello Gentile, Paolo D'Angelo e Ciro Esposito non sono comparsi a rispondere dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, sebbene ritualmente convocati per le audizioni dei giorni 5.11.2009, 18.11.2009 e 4.12.2009, senza fornire in merito alcuna giustificazione, con l'eccezione dell'unica comunicazione del Sig. Gentile in ordine alla prima convocazione del 5.11.2009. Le audizioni in discorso si collocavano nell'alveo dell'indagine attivata dalla Procura Federale in ordine ad una presunta irregolarità nel tesseramento di quattro calciatori, nel corso della stagione sportiva 2008-2009.

Il fatto contestato, come correttamente asserito dalla Procura, integra la violazione dell'art. 1, comma 3, CGS, che impone i tesserati, allorché convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.

- che sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge:

- al Signor Marcello Gentile, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
- al Sig. Paolo D'angelo, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
- al Sig. Ciro Esposito, la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla Società AS Napoli Calcio A 5, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

**(171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI FRANCESCO MARINO (all'epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Trentino Alto Adige) (nota n. 4137/1040pf08-09/SP/blp del 20.1.2010).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 20.1.2010 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Francesco Marino, all'epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Trentino Alto Adige, per rispondere della violazione ai cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, CGS, con riferimento all'art. 17, commi 2 e 3, lettera d), Regolamento A.I.A., in relazione ad "*anomalie gestionali, contabili ed amministrative*" nella gestione del citato Comitato, meglio specificate nell'atto di deferimento.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione il deferito ha fatto pervenire le proprie difese, rilevando - in via preliminare - che con riferimento alla quasi totalità delle contestazioni oggetto del deferimento è intervenuta decisione di proscioglimento della Commissione di Disciplina di Appello dell'A.I.A. e contestando nel merito gli addebiti sollevati.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l'affermazione della responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per anni 1(uno) e mesi 6 (sei).

E' altresì comparso il deferito il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nella memoria in atti, si è riportato alle conclusioni già formulate, ribadendo l'eccezione preliminare sollevata.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Preliminare ed assorbente risulta l'esame dell'eccezione preliminare sollevata dal deferito attinente la giurisdizione di questa Commissione in ordine alle condotte oggetto del deferimento.

Risulta dalla documentazione prodotta che con atto del 30.6.2009 la Procura Arbitrale Nazionale ha deferito il Marino innanzi all'Organo di giustizia domestica per rispondere delle violazioni della normativa regolamentare A.I.A. [artt. 40, comma 3 lett. a), Regolamento A.I.A. e 1, 5, 9, 12, 14, 17, 18 e 19, Regolamento amministrativo dei Comitati Regionali] in relazione alle irregolarità contabili, amministrative e gestionali meglio indicate nell'atto di deferimento per gli anni 2007 e 2008 (cfr. memoria difensiva all. 9).

Risulta altresì che con delibera del 28.9.2009 la Commissione Nazionale di Disciplina ha ritenuto parzialmente fondato detto deferimento, irrogando al Marino la sanzione della sospensione dal 28.9.2009 al 27.11.2009 e che, successivamente, con delibera del 8.1.2010 la Commissione di Disciplina di Appello dell'A.I.A. ha proscioltto il Marino da ogni addebito (cfr. memoria difensiva all. 1 e 4).

Analoghe contestazioni sono ora elevate dalla Procura Federale con l'atto di deferimento innanzi a codesta Commissione *sub specie* di violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, CGS, con riferimento all'art. 17, commi 2 e 3, lettera d), Regolamento A.I.A..

In merito alle condotte oggetto del deferimento non sussiste la giurisdizione di questa Commissione, attinendo le stesse a materie sottoposte alla giustizia domestica, peraltro già pronunciatasi sul punto.

Nell'assoggettare gli associati dell'A.I.A. alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della F.I.G.C., l'art. 32, comma 7 dello Statuto Federale riconosce infatti piena legittimità alla giurisdizione domestica di detta associazione in relazione alle competenze determinate dal relativo Regolamento.

A sua volta, il Regolamento A.I.A., nel riaffermare la giurisdizione degli organi della giustizia sportiva della F.I.G.C., fa "*salva la giurisdizione domestica*" disciplinata dallo stesso Regolamento [art. 1, comma 1, lett. r), Principi informativi].

In particolare, l'art. 3, comma 2 dei Principi informativi dei regolamenti dell'A.I.A. prevede espressamente che, in deroga alla giurisdizione degli organi disciplinari F.I.G.C., l'A.I.A. "*ha facoltà di istituire organi di disciplina interni per le sole questioni di stretta natura associativa e non riguardanti in alcun modo società o altri tesserati della F.I.G.C.*", con ciò delineando i confini della giurisdizione domestica.

A sua volta, l'art. 3, comma 2 del regolamento A.I.A. dispone che gli arbitri "*sono ... sottoposti alla giurisdizione domestica dell'A.I.A. per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40, commi 3 e 4 del Regolamento e "per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della F.I.G.C."*.

Alla luce di quanto sopra, ritiene la Commissione che le violazioni contestate al Marino siano inquadrabili in quelle di "stretta natura associativa", non coinvolgendo, peraltro, Società o tesserati F.I.G.C. e che siano pertanto state legittimamente sottoposte agli

Organi della giustizia domestica. Trattasi invero di presunte violazioni i cui effetti si sarebbero comunque esauriti all'interno del rapporto associativo, disciplinato dal relativo Regolamento.

Del resto, lo stesso deferimento della Procura Federale, nel richiamare le violazioni degli art. 1 e 8, CGS, indica nella normativa regolamentare A.I.A. (specificamente nell'art. 17) le disposizioni che, asseritamente violate dal Marino, costituiscono il fondamento della contestata responsabilità disciplinare.

Ne deriva pertanto non già una violazione del principio del *ne bis in idem* invocato dal deferito, ma una vera e propria carenza di giurisdizione di questa Commissione in relazione alle condotte oggetto del deferimento.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera non luogo a procedere per difetto di giurisdizione.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 17 marzo 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete